

<b>EDITORIALE</b>	<b>PAG. 02</b>
<b>ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE</b>	<b>PAG. 03</b>
<b>GLI INTERVENTI PER LE IMPRESE</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>CONFERIMENTI, FUSIONI E SCISSIONI. L'IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>PRIVACY E SPERIMENTAZIONI CLINICHE</b>	<b>PAG. 21</b>
<b>VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA: LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>ANTIRICICLAGGIO: IL LIMITE DEI 5000 EURO</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>IL PREZZO DEL PETROLIO SCENDE MA...</b>	<b>PAG. 24</b>



FINANZA UNITA

## FINANZA UNITA

Anno XX - Numero 7 - Ottobre 2008  
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

**Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:**  
FIM SERVICE SNC  
via Milano, 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)  
Tel.: 029516912 Fax: 029516913  
Via Bolama, 7 - 20126 Milano  
www.fimservice.it - info@fimservice.it  
**Direttore Responsabile:**  
Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)  
**Direttore Tributario:** Rosario Morgante  
**Redattore:** Danilo Zanelli, Dunia Rahwan

**Graphic Designer:** Francesca Sarcina  
**Stampa:** Grafiche Migliorini - Melzo (MI)  
La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.  
Prezzo di copertina 6,67 euro più contributo stampa libero

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.9516913

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.  
Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali.  
Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.  
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990  
Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524  
Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96  
Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.  
Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati  
Tel.: 02.9516912 Fax.: 02.9516913

## EDITORIALE: CAPITALISMO NATURALE

**C**os'è il **Capitalismo naturale**?

Su Wikipedia, l'enciclopedia libera, è definito «un insieme di tendenze e riforme economiche per premiare l'efficienza e il risparmio di energia e materiali, e rimuovere gli standard professionali e le convenzioni contabili che impediscono tali efficienze.»

Il movimento è emerso negli anni Novanta con l'insorgere delle prime problematiche ambientali e si è prefisso l'obiettivo di formulare teorie coerenti che sfruttassero la commercializzazione dei prodotti per «risparmiare energia, limitare sprechi e sostenere gli obiettivi dell'ambientalismo riformulando le relazioni di merce e prodotto come una precisa economia di servizi, estendendo i servizi del capitale naturale». Quindi guadagnare attraverso il risparmio energetico.

Essendo un vero e proprio business è intrinseco come gli investitori siano interessati forse più al guadagno che alla salvaguardia del Pianeta, ma poco importa perchè i risultati finali sono l'abbattimento delle emissioni di CO2, il risparmio di acqua e, più in generale, di risorse naturali. Così in Italia è nata un'associazione denominata proprio Capitalismo Naturale ([www.capitalismo-naturale.it](http://www.capitalismo-naturale.it)) in rappresentanza delle imprese che vogliono salvaguardare un capitale finora ignorato.

Si fa un gran parlare infatti di capitale umano, finanziario, intellettuale, ma la mentalità diffusa non concepisce che un capitale naturale vada salvaguardato esattamente come gli altri perchè si esaurisce, con intuibili e gravi conseguenze dal punto di vista economico.

Il lavoro dell'associazione è mirato a ridurre «i

consumi di energie fossili, di acqua, di risorse naturali senza penalizzare i propri conti economici, né scaricare sul bilancio pubblico le azioni ambientali, anzi, spesso, portando un saldo positivo in termini energetici e ambientali provenienti dalle loro attività», come cita il testo della Missione di Capitalismo Naturale.

Non un incipit solo per i settori dichiaratamente ecologisti, come l'agricoltura biologica, ma una vera e propria rivoluzione culturale nel mondo della produzione, utopicamente una nuova rivoluzione industriale per un new deal ecologico.

«Il punto di vista ecologista che non è più sinonimo di freno allo sviluppo ma rappresenta il nuovo sviluppo possibile» prosegue il testo, perché se si vuole cambiare le cose, anche i Verdi l'hanno capito, non si deve fare ostruzionismo bensì mediare.

Nel mondo dell'economia il simbolo vivente del Capitalismo naturale si chiama Amory Lovins, fondatore e presidente del Rocky Mountain Institute. Amory, che gestisce progetti su efficienza energetica, energie rinnovabili e edilizia, per un valore complessivo di 30 miliardi di dollari, ha capito che il pensiero ecologista paga in termini di risparmio economico e, essendo lui un potente uomo d'affari, ha imposto le sue regole a clienti e soci. Risultato: solo imponendo l'uso di mezzi più ecologici alla Wal Mart, la più grande impresa di distribuzione del mondo, ha risparmiato 350 milioni di dollari annui.

Da qui la conclusione del lungimirante uomo d'affari: difendere l'ambiente riducendo, addirittura annullando, le emissioni di CO2 fa guadagnare un mucchio di soldi. Provare per credere.

**Dunia Rahwan**

## ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE



**U**na sentenza della Corte Costituzionale, emanata il 30 luglio del 2008, contiene precisazioni sull'assegnazione della casa coniugale, e precisamente sull'interpretazione dell'articolo 155-quater del Codice Civile, che contiene questo passaggio: "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerando l'eventuale titolo di proprietà".

L'interesse dei figli, insomma, è il principio cardine in questa delicata materia.

Sulla base di tale regola aurea, la Corte Costituzionale ha affermato che "la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della

casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto.

La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore".

Insomma: convivenza di fatto e nuovo matrimonio non cambiano le carte in tavola. La decadenza dell'assegnazione si verifica solo qualora venga meno l'interesse dei figli.

**Corte Costituzionale****Sentenza n. 308 del 30 luglio 2008****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai Signori: (Omissis)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 155-  
quater, primo comma, del codice civile, introdotto dal-  
l'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54  
(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e  
affidamento condiviso dei figli), e dell'art. 4 della stes-  
sa legge promossi con ordinanze del 22 febbraio 2007  
dalla Corte d'appello di Bologna, dell'11 gennaio 2007  
dal Tribunale di Firenze, del 15 maggio 2007 dal  
Tribunale di Ragusa e del 9 giugno 2007 dal Tribunale  
di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 569, 573, 787  
e 818 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 48, prima  
serie speciale, dell'anno 2007 e n. 1, prima serie specia-  
le, dell'anno 2008.

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il  
Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Bologna - nel corso del giu-  
dizio originato dal gravame proposto da A.G. avverso  
la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di  
Bologna, dichiarata la cessazione degli effetti civili del  
matrimonio tra lo stesso e C. C., aveva affidato il figlio  
minore alla madre, assegnandole la casa familiare, ed  
aveva posto a carico del padre un contributo per il  
mantenimento del figlio, avendo rilevato che era emer-  
so, già nel giudizio di primo grado, che l'appellata  
aveva intrapreso una convivenza, avente carattere di  
stabilità, con il suo nuovo partner - con ordinanza  
emessa il 22 febbraio 2007 (reg. ord. n. 569 del 2007),  
ha sollevato, in riferimento all'art. 30 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale  
dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile,  
introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio  
2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei  
genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte  
in cui prevede la revoca, con carattere di automatismo,  
dell'assegnazione della casa familiare in caso di convi-  
venza more uxorio o di nuovo matrimonio dell'asse-  
gnatario, precludendo qualunque valutazione dell'inte-  
resse del minore.

Il Collegio rimettente richiama, al riguardo, la giuri-  
sprudenza costituzionale, che, osserva, ha costante-  
mente sottolineato come la predisposizione e conserva-  
zione dell'ambiente domestico, realizzabile mediante  
l'assegnazione della casa, sia funzionale allo sviluppo  
armonico della personalità dei figli (sentenze n. 454  
del 1989, n. 166 del 1998, n. 125 del 1999, n. 394 del  
2005).

La norma censurata non sarebbe, dunque, coerente col  
rilievo sistematico centrale che, nell'ordinamento dei  
rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 della  
Costituzione, assume l'esigenza di protezione dell'inte-  
resse dei minori.

2. - Il Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del pro-  
cedimento ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898  
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),  
vertente tra S.A. e V.C., ed avente ad oggetto la richie-  
sta di modifica delle condizioni di divorzio relative al  
regime di affidamento dei figli, alla entità della contri-  
buzione e alla assegnazione della casa familiare, rile-  
vato che la convenuta aveva contratto nuovo matrimo-  
nio e risiedeva col coniuge ed i figli da lui avuti nella  
casa familiare, ha sollevato, con ordinanza dell'11 gen-  
naio 2007 (reg. ord. n. 573 del 2007), questione di  
legittimità costituzionale del predetto art. 155-quater,  
primo comma, cod. civ. in combinato disposto con  
l'art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in cui pre-  
vede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio  
contratto dal genitore affidatario o "domiciliatario" di  
prole minorenni o maggiorenne, ma non economicamente  
autosufficiente, comporti la revoca del diritto di  
godimento della casa familiare, per contrasto con gli

artt. 3 e 29 della Costituzione.

Rileva il giudice a quo che, nel vigore della normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio» («in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole») in ordine alla situazione economica del coniuge più debole è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia, i cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà del genitore proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprietà esclusiva).

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata, rileva il Collegio rimettente, all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiori ma economicamente non autosufficienti.

Tale finalità, si osserva nella ordinanza di rimessione, permane nella disciplina dell'art. 155-quater, primo comma, cod. civ., il quale dispone che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regola-

zione dei rapporti economici tra i genitori considerato l'eventuale titolo di proprietà».

L'interesse che si persegue è quindi l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario habitat familiare: interesse che cede, tuttavia, nella previsione legislativa, al diritto di proprietà, qualora il genitore assegnatario conviva more uxorio o celebri nuove nozze.

Tale disposto crea quindi, secondo il giudice a quo, una irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati, a seconda che il rispettivo genitore collocatario intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner: il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo

interesse al mantenimento della propria abitazione familiare, a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive.

D'altra parte, la limitazione al diritto di proprietà dell'altro genitore è pienamente attuata anche nel vigente assetto normativo, là dove è tutt'ora prevista la assegnazione della casa familiare al genitore domiciliatario (non convivente o non nuovamente coniugato)

in attuazione della funzione sociale della proprietà privata (sancita dall'art. 42, secondo comma, Cost.).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare al Collegio rimettente irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario (senza tenere conto della portata pratica di tale disposizione, che imporrà subprocedimenti all'interno dei procedimenti di separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuibili esigenze di certezza dei rapporti familiari), in ulteriore contrasto con l'art. 29 Cost. che riconosce la libertà di

